

Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 26-3145

P.O.R. FSE 2014/2020. L.R n.63/1995: approvazione della Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati - periodo 2016-2018. Spesa complessiva prevista Euro 35.000.000,00.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

vista la Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 con la quale è stato approvato il Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 (di seguito P.O.R. FSE 2014/2020);

vista la D.G.R. n.57-868 del 29/12/2014 - Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014;

vista la D.G.R. n.15-1644 del 29/06/2015 avente per oggetto la presa d'atto del documento Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;

visto il predetto Programma Operativo Regionale (di seguito P.O.R. FSE 2014/2020) il quale, nell'ambito delle azioni in cui sono declinate le priorità di investimento di ciascun asse, richiama espressamente le azioni di formazione continua e permanente:

- in riferimento all'asse 3 FSE - Obiettivo tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente -, quando si afferma che in tale ambito *“in linea con le indicazioni comunitarie in materia... potranno essere promossi interventi di formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori, privilegiando le aree professionali strategiche per l'economia regionale”*;

- in riferimento alla necessità di sostenere, in stretta connessione con le iniziative dell'obiettivo tematico 8 – Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori -, *“una riorganizzazione del sistema regionale di formazione continua e permanente, nella prospettiva di strumento a supporto tanto della ricollocazione dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro quanto della qualificazione degli occupati.... promuovendone un impiego sinergico con le scelte di investimento delle imprese, con particolare riferimento a quelle inerenti alla ricerca e all'innovazione, ma anche con la domanda espressa direttamente dagli individui ai fini del rafforzamento del loro profilo professionale”*.

Tenuto conto che in particolare il P.O.R. FSE colloca la formazione continua/permanente, inclusi gli interventi a carattere individuale, nell'ambito della priorità di investimento 10iv (Obiettivo

specifico 12 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità e dell'inserimento/reinserimento lavorativo - RA 10.4), con un richiamo anche nella priorità 11i (Obiettivo specifico 14 – Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione – RA 11.3), perseguibili attraverso una pluralità di azioni:

- azione 3.10iv.12.01 - a sostegno di interventi formativi strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili, di iniziative di formazione specialistica e per l'imprenditorialità e di percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionali o regionali, corredati ove necessario da appropriate azioni di orientamento;

- azione 3.10iv.12.02 - a sostegno degli interventi di aggiornamento delle competenze rivolti a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori;

- azione 3.10iv.12.04 – a sostegno di interventi rivolti agli operatori del sistema ed in particolare di aggiornamento dei formatori e di altre figure di supporto, al fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche e approcci adeguati all'utenza adulta, anche attraverso la promozione di periodi in azienda;

- azione 4.11i.14.01 – a sostegno di interventi rivolti agli operatori pubblici incluso il personale delle politiche sociali, dei servizi sanitari, degli enti locali, delle dogane e delle forze di polizia, al fine di favorire la qualificazione e l'empowerment delle rispettive istituzioni;

visto l'art. 18, comma 2 della L.R. 13 aprile 1995, n.63 (“Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”);

visto l'art. 77, comma 1, lett. a) della L.R. 26 aprile 2000, n.44 (“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che attribuisce alle Province la gestione delle attività formative previste nelle Direttive di cui all'art. 18 della L.R. n. 63/1995 mantenendo in capo alla Regione l'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse regionale che impongono la gestione unitaria;

visto l'art. 8, comma 1 della L.R. 29 ottobre 2015, n.23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che rialloca in capo alle Regioni alcune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, relativamente ad alcune materie e norme richiamate nell'allegato A, in tema di formazione professionale, tra le quali risultano quelle di cui all'art. 77 L.R. 44/2000;

visto il D.lgs 118/2011 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”);

vista la L.R. 6 aprile 2016, n. 6 - Bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

dato atto che le azioni di cui si propone la disciplina mediante la Direttiva in oggetto sono coerenti con quanto indicato dal P.O.R. FSE 2014/2020, sia in termini di contenuto, in quanto rispondenti alle priorità in esso previste, sia in termini tecnico procedurali, in quanto valutate, organizzate e gestite secondo le modalità previste dalla sopra richiamata D.G.R. n.15-1644 del 29/06/2015;

dato atto altresì che, in riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese per la formazione, la Direttiva costituisce regime di esenzione ex art. 31 del Regolamento (UE) 651/2014 per tutte le attività ad iniziativa aziendale, e che le attività ad iniziativa individuale, in quanto destinate a singole persone ai fini del miglioramento delle proprie rispettive conoscenze e competenze, non rientrano nel campo di applicazione di tale normativa.

considerato che la pianificazione e la messa in opera delle azioni di formazione continua e permanente dei lavoratori occupati nell'ambito dell'attività di impresa richiede flessibilità organizzativa ed adeguati margini temporali di realizzazione e che pertanto la Direttiva debba estendere i propri effetti in un arco pluriennale;

ritenuto di fissare l'arco temporale di vigenza della Direttiva nel periodo 2016/2018 in rapporto alla scadenza di metà programmazione, in occasione della quale il provvedimento potrà essere reiterato, fatte salve le modifiche e integrazioni che si rendano necessarie, per successivi cicli annuali o pluriennali, fino al termine previsto per la conclusione delle attività del P.O.R.2014-2020;

dato atto che per la copertura della suddetta Direttiva sono previste risorse a valere sulle pertinenti misure del P.O.R. FSE 2014/2020, in quota commisurata a tale periodo, per un ammontare complessivo 35.000.000,00=;

considerato che, ai sensi della suddetta L.R.n.63/1995, la Giunta Regionale approva le Direttive relative alle attività di formazione professionale, e che la proposta di tali Direttive è elaborata dal Segretariato per la Formazione e l'Orientamento professionale;

visto il testo della Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati - periodo 2016_2018, di cui all'allegato "A" quale parte integrante della presente deliberazione, nella formulazione vagliata positivamente in data 21/3/16 dalle Parti Sociali rappresentate nel Segretariato per la Formazione e l'Orientamento Professionale di cui all'art .19 della L.R. n.63/1995, integrato per la componente istituzionale dalla Città Metropolitana di Torino;

tenuto conto che la suddetta Direttiva:

- risulta strutturata secondo l'impostazione prevista dall'art.18 della L.R. n.63/1995;
- contiene le indicazioni generali concorrenti alla strutturazione del sistema della formazione continua dei lavoratori occupati, in merito alla definizione dei beneficiari, delle azioni finanziabili e dei relativi destinatari, dei flussi informativi, al rispetto dei principi orizzontali comunitari richiamati dal P.O.R. FSE 2014/2020 e all'attuazione delle procedure obbligatorie derivanti dall'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- stabilisce i criteri di riparto delle risorse disponibili.

Considerato inoltre:

- che, ai sensi dell'art.5, comma 3, lettera a) dellaL.R. n.23/2015, sono delegate alla Città Metropolitana di Torino le funzioni amministrative / gestionali di cui all'art. 77 della L.R. 44/2000 inerenti la realizzazione delle attività programmate, in particolare la determinazione della congruità dei costi preventivabili e dei conseguenti limiti di spesa, l'emanazione dei bandi, la presentazione delle proposte, la valutazione delle stesse e l'approvazione dei relativi esiti, la definizione delle modalità operative per gli interventi finanziati, la regolazione dei rapporti con i beneficiari dei finanziamenti, la determinazione delle penalità da comminare in caso di esecuzione incompleta o

irregolare delle azioni autorizzate, la sorveglianza e la contabilizzazione delle operazioni nonché l'emanazione di specifiche disposizioni attuative agli operatori;

- che le analoghe suddette funzioni sono svolte, ai sensi dell'art. 8 della predetta L.R. n. 23/2015, a livello regionale per le attività realizzate su tutto il restante territorio regionale;
- che viene mantenuta in capo alla Regione l'emanazione di specifici bandi volti alla realizzazione degli interventi – attività specifiche a gestione unitaria regionale- dei quali essa mantiene la titolarità ai sensi dell'art.77 della L.R. 44/2000;
- che nelle more della definizione degli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. n.23/2015, si assumono quali territori di riferimento per le attività di cui alla Direttiva, gli ambiti ottimali di cui all'art. 3 della medesima legge

si rende necessario approvare la Direttiva suddetta.

Si rende altresì necessario approvare che alla spesa complessiva di Euro 35.000.000,00= per le attività riferite al periodo 2016/2018 di vigenza della Direttiva si faccia fronte con le risorse iscritte sul bilancio di previsione 2016/2018 come specificato nel dispositivo.

Vista la L.R. n. 63/1995;
vista la L.R. n. 7/2001;
vista la L.R. n. 23/2008;
visto il D.Lgs. n. 118/2011;
vista la L.R. n.23/2015;
vista la L.R. n.6/2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di approvare, in coerenza con le attività definite dal P.O.R. FSE 2014/2020, la Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati - periodo 2016_2018, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella formulazione vagliata positivamente in data 21/3/16 dalle Parti Sociali rappresentate nel Segretariato per la Formazione e l'Orientamento Professionale, di cui all'art .19 della L.R. 63/95 integrato, per la componente istituzionale, dalla Città Metropolitana di Torino;
- di stabilire che la Città Metropolitana di Torino, nell'esercizio della delega di funzioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) della L.R. 23/2015, si conformi agli indirizzi contenuti nella Direttiva suddetta;
- di stabilire che alla spesa complessiva di Euro 35.000.000,00= per le attività riferite al periodo 2016/2018 di vigenza della Direttiva si farà fronte con le risorse iscritte sul bilancio di previsione 2016/2018 come di seguito specificato:
per Euro 5.000.000,00= relativa all'esercizio 2016 con la seguente ripartizione:

Euro 2.500.000,00= cap. 147679/16	FSE
Euro 1.750.000,00= cap. 147734/16	F.Rotazione
Euro 750.000,00= cap. 147238/16	Cofinanziamento regionale,

per euro 20.000.000,00= relativa all'esercizio 2017 con la seguente ripartizione:

Euro 10.000.000,00= cap. 147679/17	FSE
Euro 7.000.000,00= cap. 147734/17	F.Rotazione

Euro 3.000.000,00= cap. 147238/17 Cofinanziamento regionale,
per euro 10.000.000,00= relativa all'esercizio 2018 con la seguente ripartizione:

Euro 5.000.000,00= cap. 147679/18 FSE

Euro 3.500.000,00= cap. 147734/18 F.Rotazione

Euro 1.500.000,00= cap. 147238/18 Cofinanziamento regionale,

- di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'adozione, previa assunzione degli idonei provvedimenti di impegno, l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato



ALLEGATO A

DIRETTIVA REGIONALE

**relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori
occupati**

Periodo 2016 - 2018

DirFCP_Occ_16-18

Legge Regionale 13/4/1995 n. 63 - Legge Regionale 22/12/2008 n. 34

Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

INDICE

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI.....	4
1.1 QUADRO GENERALE	4
1.2 FINALITÀ DELLA DIRETTIVA – DURATA	5
2. DEFINIZIONI.....	5
2.1 TIPOLOGIE E FORME DI INTERVENTO	5
2.2 STRUTTURA DEGLI INTERVENTI.....	7
2.3 CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA.....	8
3. OGGETTO DELLA POLITICA.....	9
3.0 DISPOSIZIONI COMUNI	9
3.0.1 Limiti di durata degli interventi finanziabili	9
3.0.2 Priorità	9
3.0.3 Progettazione formativa.....	9
3.0.4 Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli.....	9
3.0.5 Interventi a gestione unitaria regionale.....	10
3.1 MISURA A1 PIANI FORMATIVI DI IMPRESA A FINANZIAMENTO DIRETTO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILABILI (3.10IV.12.02.01)	10
3.1.1 Obiettivo della Misura	10
3.1.2 Elementi caratterizzanti	10
3.1.3 Dettaglio degli interventi	10
3.1.4 Priorità regionali specifiche.....	10
3.2 MISURA A2 – PIANI FORMATIVI DI AREA A FINANZIAMENTO INDIRETTO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILABILI, REALIZZATI DA OPERATORI ACCREDITATI (3.10IV.12.02.02)	11
3.2.1 Obiettivo della Misura	11
3.2.2 Elementi caratterizzanti	11
3.2.3 Dettaglio degli interventi	11
3.2.4 Priorità regionali specifiche.....	11
3.3 MISURA A3 – VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI A CATALOGO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILABILI (3.10IV.12.02.03.).....	11
3.3.1 Obiettivo della Misura	11
3.3.2 Elementi caratterizzanti	11
3.3.3 Dettaglio degli interventi	11
3.4 MISURA A4 – PIANI FORMATIVI DI AREA A FINANZIAMENTO INDIRETTO PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, REALIZZATI DA OPERATORI ACCREDITATI (4.11I.14.01.01)	11
3.4.1 Obiettivo della Misura	11
3.4.2 Elementi caratterizzanti	12
3.4.3 Dettaglio degli interventi	12
3.4.4 Priorità regionali specifiche.....	12
3.5 MISURA B1 – VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI A CATALOGO PER LAVORATORI OCCUPATI (3.10IV.12.01.03.).....	12
3.5.1 Obiettivo della Misura	12
3.5.2 Elementi caratterizzanti	12
3.5.3 Dettaglio degli interventi	12
3.6 MISURA C1 – PIANI FORMATIVI A GESTIONE UNITARIA REGIONALE - DI AREA E/O DI IMPRESA (3.10IV.12.02.04).....	12
3.6.1 Obiettivo della Misura	12
3.6.2 Elementi caratterizzanti	13
3.6.3 Dettaglio degli interventi	13
3.7 MISURA: C2 – PIANI FORMATIVI A GESTIONE UNITARIA REGIONALE PER OPERATORI DELL’ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESS. E SERVIZI PER IL LAVORO (3.10IV.12.04.02).....	13
3.7.1 Obiettivo della Misura	13
3.7.2 Elementi caratterizzanti	13
3.7.3 Dettaglio degli interventi	13
3.8 MISURA: C3 – VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI A CATALOGO PER OPERATORI DELL’ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESS. E SERVIZI PER IL LAVORO (3.10IV.12.04.03.).....	13
3.8.1 Obiettivo della Misura	13
3.8.2 Elementi caratterizzanti	13
3.8.3 Dettaglio degli interventi	13
4. DESTINATARI / PARTECIPANTI.....	14
4.1 IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI	14

5. SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI	15
5.1 IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI	15
5.2 DETERMINAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DEI BENEFICIARI/DESTINATARI	17
5.3 DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA/ENTE	17
6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA	18
6.1 RIPARTO DELLE RISORSE PER MISURA	18
6.2 RIPARTO DELLE RISORSE PER AMBITI TERRITORIALI	18
6.3 FLUSSI FINANZIARI	19
6.4 RIDUZIONI DI STANZIAMENTO	19
7. DISPOSITIVI ATTUATIVI	19
7.1 AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI DEI DISPOSITIVI ATTUATIVI	19
7.2 INDICAZIONI PER L'ADOZIONE DEI DISPOSITIVI ATTUATIVI	19
7.3 MODALITÀ GENERALI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	19
8. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.....	20
8.1 STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ.....	20
8.2 INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI.....	20
8.3 SELEZIONE DELLE PROPOSTE	20
8.4 TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	21
9. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	21
9.1 CONDIZIONI GENERALI PER L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	21
9.2 CERTIFICAZIONE/VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE.....	22
9.3 RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI.....	22
9.4 PENALITÀ.....	23
10. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI.....	23
10.1 COSTI AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DELLA SPESA.....	23
11. AIUTI DI STATO	23
11.1 APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE	23
11.2 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO E LIMITI DI CUMULO	24
12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	25
13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	25
14. CONTROLLI	26
15. DISPOSIZIONI FINALI.....	26
15.1 FLUSSI INFORMATIVI.....	26
15.2 ALTRE DISPOSIZIONI	27
16. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	27
16.1 RIFERIMENTI COMUNITARI	27
16.2 RIFERIMENTI NAZIONALI.....	27
16.3 RIFERIMENTI REGIONALI	27
ALLEGATO - Tabella riepilogativa delle tipologie di attività	29

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 4 di 29

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI

La presente Direttiva contribuisce, nelle sue diverse articolazioni, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea con la Strategia “Europa 2020”¹, declinati dalla Regione Piemonte nel Documento Strategico Unitario (DSU) per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (“Fondi SIE”) per il periodo 2014-2020, ed in particolare dall’obiettivo “crescita inclusiva”, finalizzato a promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Nell’ambito della predetta strategia sono stati redatti i Programmi Operativi Regionali.

1.1 QUADRO GENERALE

Gli interventi oggetto del presente atto sono finalizzati a promuovere un insieme organico ed articolato di iniziative di formazione continua e permanente rivolte sia al settore privato sia alla Pubblica amministrazione, in linea con quanto definito dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)9914 del 12 dicembre 2014², in particolare nell’ambito:

- dell’Asse 3, priorità di investimento 10iv, Obiettivo specifico 12 “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità e dell’inserimento/reinserimento lavorativo”;
- dell’Asse 4, priorità di investimento 11i, Obiettivo specifico 14 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione”.

A tali finalità contribuiscono, in particolare, le seguenti Azioni del POR FSE 2014-2020, nell’ambito delle quali trovano codificazione le Misure oggetto del presente atto:

- azione 3.10iv.12.01 - interventi formativi strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili, di iniziative di formazione specialistica e per l’imprenditorialità e di percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionali o regionali, corredati ove necessario da appropriate azioni di orientamento (10.4.1);
- azione 3.10iv.12.02 - azioni di aggiornamento delle competenze rivolti a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori (10.4.2);
- azione 3.10iv.12.04 – interventi rivolti agli operatori del sistema ed in particolare di aggiornamento dei formatori e di altre figure di supporto, al fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche e approcci adeguati all’utenza adulta, anche attraverso la promozione di periodi in azienda (10.4.9).
- azione 4.11i.14.01 – interventi rivolti agli operatori pubblici incluso il personale delle politiche sociali, dei servizi sanitari, degli enti locali, delle dogane e delle forze di polizia, al fine di favorire la qualificazione e l’empowerment delle rispettive istituzioni (11.3.3).

Rispetto al precedente periodo di programmazione, in cui gli interventi di formazione continua sono stati destinati a sostenere l’adattabilità delle imprese e dei lavoratori ai mutamenti del mercato del lavoro intesi in senso lato in un’ottica tradizionale di tipo prevalentemente reattivo (*soddisfazione di fabbisogni di competenze consolidati*), escludendo tra l’altro la P.A., il nuovo POR risulta dunque maggiormente orientato ad un approccio di carattere proattivo, più innovativo e dinamico (*costruzione di competenze il cui fabbisogno è previsto a medio-lungo termine*).

Coerentemente con tale impostazione viene confermata un’interpretazione estensiva del concetto di impresa, che include la generalità dei datori di lavoro ad essa assimilabili, inclusi enti, organizzazioni private e pubbliche e la stessa Pubblica Amministrazione; analogamente la definizione di lavoratore si intende omnicomprensiva delle forme di lavoro dipendente e autonomo, a termine e/o regolato dalle forme contrattuali cosiddette “atipiche”.

Inoltre, più che in passato, viene posto l’accento sull’esigenza di fare sinergia tra tutte le forme di sostegno all’investimento in competenze, a partire dal coordinamento con le azioni dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua, gestiti pariteticamente dalle Parti Sociali.

¹ Comunicazione della Commissione europea COM(2010)2020, “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

² Programma operativo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, C(2014)9914, recepito con D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014.

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 5 di 29

In questo quadro si inserisce anche l'intesa sull'apprendimento permanente raggiunta tra il Governo e le Regioni che annovera le imprese e le loro rappresentanze datoriali e sindacali tra i soggetti che contribuiscono al processo di acquisizione di conoscenze, capacità e competenze delle persone nelle varie fasi della vita.

Il nuovo assetto programmatico si completa infine con la recente revisione della normativa in materia di aiuti di Stato, in virtù della quale le azioni di formazione continua potranno avvalersi degli elementi di semplificazione introdotti sia con il superamento della distinzione tra formazione generale e specifica ai fini della determinazione delle quote di cofinanziamento privato, sia con l'applicazione alle imprese di qualsiasi dimensione di regole comuni per la dimostrazione dell'effetto di incentivazione, riscontrabile qualora l'aiuto costituisca la condizione necessaria ma non sufficiente a realizzare il progetto formativo.

1.2 FINALITÀ DELLA DIRETTIVA – DURATA.

La presente "Direttiva relativa alle azioni di formazione continua e permanente dei lavoratori occupati" (di seguito Direttiva FCP) persegue gli obiettivi del POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte attraverso la promozione di un sistema regionale integrato della formazione continua e permanente, accorpando interventi già sostenuti nel corso del precedente periodo di programmazione con strumenti diversi (Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati – 2008/2014 di cui alla D.G.R.n. 13 – 9531 del 2/8/08 e s.m.i., Direttiva relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori - 2008/2017, di cui alla D.G.R. n. 35 – 8846 del 26/5/08 e s.m.i., Direttiva per la qualità dell'offerta ed il sostegno allo sviluppo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro - 2013-2015, di cui alla D.G.R. n. 3 - 5246 del 23/1/13 e s.m.i.) e ricercando le possibili sinergie con l'azione dei Fondi paritetici Interprofessionali.

La Direttiva FCP definisce gli indirizzi a cui la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino (di seguito "le Amministrazioni competenti") si uniformano per l'esercizio, nei territori di rispettiva competenza, delle funzioni loro attribuite ai sensi della L.R. n.23/2015 in materia di formazione professionale e orientamento e disciplina le attività di formazione continua e permanente al fine di:

- offrire a organizzazioni e persone, e segnatamente alle imprese e ai lavoratori, strumenti di pianificazione formativa adeguati a rispondere alle esigenze di aggiornamento, riconversione e riqualificazione finalizzate a fronteggiare situazioni di crisi così come a promuovere l'innovazione e mantenere/migliorare i livelli occupazionali, sia in situazioni contingenti, sia in relazione a futuri scenari di sviluppo.
- promuovere l'incremento delle competenze e della mobilità professionale dei lavoratori favorendo l'accesso ad un'offerta formativa qualificata e personalizzabile in base ai percorsi individuali di crescita professionale.

La presente Direttiva si intende impostata in senso selettivo, mirato alla concentrazione delle risorse sulle azioni di più elevato livello qualitativo, in termini contenutistici, metodologici, organizzativi e di conseguimento dei risultati, e finalizzate allo sviluppo dell'innovazione nelle sue molteplici declinazioni.

A tale proposito risulterà rilevante il rispetto degli indicatori di attuazione individuati per ciascun tipo di azione, i quali devono essere monitorati poiché gli eventuali scostamenti, oltre che essere adeguatamente motivati, dovranno indurre necessariamente una riprogrammazione delle attività.

Persegue inoltre la semplificazione delle procedure con l'adozione delle Unità di Costo Standard (U.C.S), delle opzioni semplificate per il calcolo della quota di cofinanziamento ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Reg. UE 1303/2013 e con il ricorso al sistema dei voucher nel caso di servizi formativi a carattere individuale.

La presente Direttiva ha validità pluriennale con scadenza al 31/12/2018. Potrà essere reiterata, fatte salve le modifiche e integrazioni che si rendano necessarie nel corso del periodo di programmazione, per successivi cicli annuali o pluriennali, fino alla scadenza prevista per la conclusione delle attività del P.O.R. 2014/2020.

2. DEFINIZIONI

2.1 TIPOLOGIE E FORME DI INTERVENTO

La Direttiva disciplina il finanziamento delle seguenti attività, declinate nelle rispettive tipologie di intervento:

A – Attività di formazione per iniziativa aziendale:

A1 - **Piani Formativi di Impresa a finanziamento diretto** per imprese e soggetti assimilabili.

A2 - A4 – **Piani Formativi di Area a finanziamento indiretto** per imprese, soggetti assimilabili e Pubbliche Amministrazioni, realizzati da operatori accreditati.

A3– **Voucher formativi aziendali a catalogo** per imprese e soggetti assimilabili.

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 6 di 29

B – Attività di formazione per iniziativa individuale:

B1 – **Voucher formativi individuali a catalogo** per lavoratori occupati

C – Attività di formazione a gestione unitaria regionale:

C1 – **Piani Formativi a gestione unitaria regionale (di area e/o di impresa)**

C2 – **Piani Formativi a gestione unitaria regionale** per operatori dell'Istruzione, della Formazione Professionale e dei servizi per il lavoro

C3 – **Voucher formativi aziendali a catalogo** per operatori dell'istruzione, FP e servizi per il lavoro.

In funzione del rapporto tra destinatari finali della formazione ed operatore titolare, gli interventi costituenti i Piani Formativi sono definiti:

- **a finanziamento diretto**, quando siano destinati ad occupati dell'operatore titolare della domanda di finanziamento;
- **a finanziamento indiretto**, quando siano destinati ad occupati di terzi committenti e l'operatore titolare della domanda sia un'Agenzia formativa o un Consorzio di imprese. In quest'ultimo caso le imprese committenti devono essere aderenti al Consorzio già all'atto di presentazione della domanda di contributo;

Il Piano Formativo di Impresa (P.F.I.) a finanziamento diretto è realizzato a cura dell'impresa proponente e titolare dell'intervento, di norma presso le proprie sedi, utilizzando strutture e strumentazione appositamente dedicate, o presso altri erogatori di formazione; può essere altresì svolto in modalità mista.

Il Piano Formativo di Area (P.F.A.) a finanziamento indiretto è realizzato a cura dell'operatore accreditato proponente e titolare dell'intervento, di norma presso le proprie sedi oppure presso le sedi delle imprese/enti committenti, utilizzando strutture e strumentazione appositamente dedicate; può essere altresì svolto in modalità mista.

Il finanziamento dei Piani Formativi (di Impresa e di Area) avviene mediante l'erogazione al soggetto titolare dell'intervento di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata, in termini di durata e partecipazione, sulla base di Unità di Costo Standard (U.C.S.), nei limiti e secondo le modalità di cui alla presente Direttiva e nel rispetto delle intensità previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alla formazione.

Il voucher formativo (aziendale e individuale) a catalogo è un buono attribuito per la partecipazione dei lavoratori alle sole attività formative presenti nel Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa³, costituito, con le modalità di cui presente Direttiva, dai corsi offerti sul territorio regionale dalle Agenzie formative accreditate.

L'attribuzione dei voucher formativi aziendali a catalogo avviene mediante l'assegnazione all'impresa/ente di uno o più buoni di partecipazione utilizzabili per l'accesso di propri addetti alle attività formative presenti sul catalogo suddetto nei limiti di cui alla presente Direttiva e nel rispetto delle intensità previste dalla normativa comunitaria.

L'attribuzione dei voucher formativi individuali a catalogo avviene mediante l'assegnazione al singolo lavoratore di uno o più buoni di partecipazione utilizzabili per l'accesso alle attività formative presenti sul catalogo suddetto nei limiti di cui alla presente Direttiva.

Il finanziamento dei voucher (aziendali e individuali) a catalogo avviene dopo la conclusione dell'attività mediante il rimborso all'agenzia formativa titolare del corso a catalogo dell'importo corrispondente al valore dei Buoni assegnati ai lavoratori che abbiano preso parte all'attività medesima.

La fruizione del voucher individuale a catalogo di cui alla presente Direttiva, configurandosi come autonoma iniziativa del lavoratore, non solleva l'impresa o l'amministrazione titolari del rapporto di lavoro dall'assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali relativi alla formazione dei propri addetti.

I Piani Formativi a gestione unitaria regionale possono essere realizzati con la modalità previste per i Piani Formativi di Impresa o di Area e possono essere rivolti a tutte le categorie di beneficiari e destinatari di cui alla presente Direttiva.

³ Per Catalogo regionale dell'offerta formativa si intende l'insieme dei cataloghi della Regione e della Città Metropolitana di Torino costituiti per i territori di rispettiva competenza.

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 7 di 29

2.2 STRUTTURA DEGLI INTERVENTI

Le tipologie di intervento sono diversamente strutturate in relazione ai rispettivi obiettivi.

I Piani Formativi di Impresa sono costituiti da uno o più interventi formativi finalizzati a sostenere le scelte aziendali di investimento attraverso l'aggiornamento, la riqualificazione o la riconversione del proprio personale, con riguardo sia allo sviluppo dell'innovazione e della ricerca, sia al mantenimento e/o all'incremento dei livelli occupazionali.

Si considerano finanziabili ai sensi della presente Direttiva i P.F.I. finalizzati a sostenere:

- situazioni connesse a processi di ristrutturazione aziendale⁴ e/o nuove localizzazioni ad elevato impatto occupazionale in termini quantitativi e qualitativi, sostenuti da specifici accordi tra le rappresentanze provinciali o regionali delle parti sociali;
- l'attivazione di processi o produzioni innovative particolarmente significative per lo sviluppo regionale;
- progetti aziendali di investimento già approvati e finanziati da altri Fondi Strutturali nell'ambito della programmazione comunitaria per il periodo 2014/2020, con cofinanziamento della Regione, nei quali il ricorso ad azioni formative costituisca un indispensabile complemento;

I Piani Formativi di Area sono costituiti da uno o più interventi formativi, di norma a carattere pluriaziendale, volti a perseguire obiettivi comuni di sviluppo del tessuto economico produttivo regionale attraverso la riqualificazione delle risorse umane delle imprese committenti in una determinata Area di riferimento, intesa come aggregazione di tipo:

- T) Territoriale, qualora identifichi una zona corrispondente a uno o più Comuni in cui sono localizzate le imprese potenzialmente committenti degli interventi e nell'ambito del quale si intendono realizzare gli obiettivi del Piano;
- S) Settoriale, qualora identifichi uno specifico settore/comparto produttivo di cui facciano parte i potenziali committenti, nell'ambito del quale si intendono realizzare gli obiettivi del Piano;
- P) Professionale, qualora si identifichi una specifica professionalità/competenza comune a realtà aziendali anche tra loro differenti, il cui sviluppo è funzionale alla realizzazione degli obiettivi del Piano.

Si considerano finanziabili ai sensi della presente Direttiva i P.F.A. finalizzati a sostenere:

- l'attivazione di processi o produzioni innovative particolarmente significative per lo sviluppo regionale;
- lo sviluppo di settori/aree professionali strategiche per l'economia regionale preventivamente individuate nell'ambito di accordi interistituzionali e/o della concertazione con le parti sociali;
- l'attuazione di progetti di investimento multiattoriali già approvati e finanziati da altri Fondi Strutturali nell'ambito della programmazione comunitaria per il periodo 2014/2020, con cofinanziamento della Regione, nei quali il ricorso ad azioni formative costituisca un indispensabile complemento;

Il Piano Formativo, sia di Impresa, sia di Area, si sviluppa attraverso tre fasi distinte:

La proposta iniziale riporta gli obiettivi perseguiti, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, la definizione ed i contenuti degli interventi costituenti e per ciascuno di essi individua la durata prevista ed il numero complessivo di partecipanti; sulla base del sistema parametrico di cui al paragrafo 5.1 viene attribuito un importo economico massimo a ciascun intervento.

La proposta iniziale può essere accompagnata dalla dichiarazione di sostegno da parte di una o più associazioni delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale, che assumono il ruolo di promotori.

Il Piano Formativo e gli interventi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione. La somma degli importi relativi agli interventi approvati ne costituisce l'ammontare complessivo massimo.

La definizione di dettaglio precede l'inizio delle attività e consiste, per i soli Piani Formativi approvati, nella definizione delle singole edizioni di ciascun intervento. La definizione di dettaglio delle singole edizioni di interventi approvati è soggetta alla predetta specifica procedura di comunicazione/autorizzazione.

⁴ Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato per alle imprese in difficoltà previste dal Reg. UE 651/2014.

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 8 di 29

Possono essere realizzate più edizioni di un medesimo intervento fino all'esaurimento dell'importo approvato per l'intervento stesso, fatti salvi i casi, disciplinati dagli specifici dispositivi attuativi, in cui può essere consentita la compensazione tra interventi diversi, fermo restando l'importo complessivo del Piano.

La realizzazione è posta in capo al soggetto attuatore/beneficiario che ne è titolare e consiste nell'esecuzione e gestione delle edizioni nel rispetto delle condizioni previste dalla presente Direttiva, dai relativi dispositivi di attuazione e delle vigenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

I voucher formativi aziendali a catalogo sono assegnati ai lavoratori dell'impresa/ente richiedente per i quali la medesima faccia istanza.

I voucher formativi individuali a catalogo sono attribuiti ai singoli lavoratori che ne facciano richiesta.

La fruizione degli interventi di tipologia A3, B1 e C3 da parte dei soggetti che ne sono rispettivamente destinatari avviene con le medesime modalità operative.

2.3 CATALOGO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'attuazione dei corsi costituenti il Catalogo regionale dell'Offerta Formativa è riservata alle Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c), accreditate, localizzate in Piemonte.

Il Catalogo è pubblico ed è costituito dall'elenco dettagliato degli interventi formativi approvati dalle Amministrazioni competenti, che sono resi disponibili sui rispettivi territori dalle predette agenzie.

In esito al confronto operato nelle sedi concertative, anche in merito alle specificità locali, nei provvedimenti attuativi le amministrazioni competenti individuano le aree/settori di interesse sui quali le agenzie formative sono chiamate a proporre le attività a catalogo.

Il Catalogo ha validità annuale (di norma gennaio – dicembre), può essere integrato anche nel corso di tale validità ed è adottato con le procedure di cui al successivo capitolo 8.

Allo scopo di assicurare la continuità dell'offerta formativa, l'operatività di un Catalogo in scadenza può essere mantenuta fino all'approvazione del successivo.

Sul Catalogo dell'offerta formativa dovranno essere presenti per ciascun intervento almeno le seguenti informazioni:

- 1- **il titolo del corso e la relativa durata in ore;**
- 2- **la sintesi del programma didattico;**
- 3- **la sede di svolgimento e le modalità organizzative;**
- 4- **il costo complessivo con l'evidenziazione della quota minima a carico del partecipante;**
- 5- **il tipo di certificazione ottenibile;**
- 6- **le eventuali condizioni specifiche di ammissione (superamento di test/prove di ingresso, possesso di titoli di studio specifici ecc.);**

La descrizione degli strumenti e delle attrezzature di uso collettivo in dotazione ed il materiale individuale eventualmente fornito dovranno essere specificati sul Patto Formativo stipulato tra l'Agenzia formativa e la persona assegnataria del voucher.

Le Amministrazioni competenti emanano disposizioni volte ad assicurare che la realizzazione degli interventi avvenga nel rispetto delle condizioni descritte per ciascuno di essi sul catalogo medesimo ed informano l'utenza in merito ai casi in cui la quota a carico del partecipante può essere ridotta o annullata.

L'integrazione in corso di validità del Catalogo è ammessa qualora si determini la condizione di una domanda particolarmente consistente riferita ad azioni presenti su di esso in misura troppo limitata, ovvero nel caso di rilevante interesse manifestato dal territorio in relazione ad azioni non inizialmente in esso previste.

Le Amministrazioni competenti possono disporre in qualsiasi momento la sostituzione di corsi a Catalogo soggetti a specifiche normative al fine di adeguarne i contenuti e/o la durata alle variazioni eventualmente intercorse nelle normative medesime. Possono altresì escludere d'ufficio dal Catalogo i corsi per i quali nel precedente periodo di vigenza non sia stata attivata alcuna edizione.

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 9 di 29

3. OGGETTO DELLA POLITICA

3.0 DISPOSIZIONI COMUNI

3.0.1 Limiti di durata degli interventi finanziabili

Sono finanziabili ai sensi della presente Direttiva le attività formative, costituenti sia i Piani Formativi (di Impresa e di Area) sia il catalogo dell'offerta formativa, **di durata compresa tra un massimo di 200 ore ed un minimo di 16 ore**. Fanno eccezione i corsi soggetti a normative specifiche per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria eventualmente prevista delle normative medesime.

Fatti salvi i predetti limiti, i provvedimenti attuativi della presente Direttiva possono prevedere differenti articolazioni della durata in relazione alle diverse tipologie di attività ed alle relative metodologie e contenuti.

I provvedimenti attuativi definiscono altresì i termini temporali entro cui tutte le edizioni di attività formative costituenti i Piani Formativi (di Impresa e di Area) devono concludersi; sia le edizioni avviate oltre tali termini sia le parti di attività eventualmente non concluse, anche se avviate nei termini, non sono riconosciute ai fini economici ed i relativi costi restano a carico del soggetto attuatore.

3.0.2 Priorità

Fatta salva la presa in conto dei principi orizzontali di cui al par. 7 e l'efficacia delle priorità regionali, laddove previste, le Amministrazioni competenti, nell'ambito delle procedure di concertazione, possono determinare ulteriori condizioni di priorità riferite a situazioni particolarmente significative a livello locale.

Il mancato rispetto di priorità che, in quanto riconosciute, abbiano determinato l'attribuzione di premialità e/o condizioni di precedenza in sede di approvazione di un intervento, può comportare la revoca dei relativi contributi; i provvedimenti attuativi disciplinano le modalità applicative della presente disposizione.

La valorizzazione delle priorità di cui al presente paragrafo potrà avvenire anche attraverso l'eventuale costituzione di specifiche riserve sulla dotazione finanziaria dei bandi.

3.0.3 Progettazione formativa

Allo scopo di consentire la certificabilità delle competenze acquisite, **tutti gli interventi formativi proposti ai sensi della presente, inclusi i corsi a catalogo, Direttiva dovranno essere progettati per competenze** utilizzando il repertorio regionale degli standard formativi e professionali, o, se previsto, i percorsi formativi standard in esso contenuti.

Eventuali deroghe sono ammesse esclusivamente per i Piani formativi di Impresa qualora siano richieste specifiche modalità di progettazione, che dovranno essere dettagliate nell'ambito dei provvedimenti attuativi.

3.0.4 Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Non si considerano ammissibili ai fini della presente Direttiva:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di formazione per la professione di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.);
- i corsi inerenti funzioni specifiche degli Operatori di Polizia Locale;
- i corsi per addetti ai servizi di controllo per attività di intrattenimento;
- gli interventi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Ai sensi del Reg. UE 651/14 art. 31 **non sono finanziabili i corsi organizzati dalle imprese**, anche intese nel senso estensivo di cui al par. 2.2, **per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione**.

L'ammissibilità di attività formative assoggettate a normative specifiche (patenti di mestiere) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) è subordinata al pieno rispetto delle disposizioni di cui alle normative medesime e, ove previsto, all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa stessa.

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 10 di 29

3.0.5 *Interventi a gestione unitaria regionale*

Nell'ambito della riserva di disponibilità per attività specifiche indicata al paragrafo 6.1, la Regione può realizzare **interventi a gestione unitaria regionale** per occupati (o proporre la realizzazione da parte di soggetti di cui al paragrafo 5.1 della presente Direttiva) qualora siano relativi all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione, anche strutturate su base pluriennale, ed in particolare:

- interventi a carattere interregionale in attuazione di specifiche intese tra la Regione Piemonte ed altre Regioni o Province autonome;
- interventi formativi, da gestire in sinergia tra diverse Direzioni regionali, funzionali alla realizzazione di progetti destinati all'armonizzazione, allo sviluppo e alla qualificazione di specifiche attività su tutto il territorio regionale;
- interventi promossi da Enti bilaterali e/o dalle parti sociali in accordo con la Direzione regionale Coesione Sociale, anche in riferimento alla realizzazione di progetti integrati comprendenti azioni finanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua;
- interventi formativi connessi alla realizzazione in Piemonte di grandi opere infrastrutturali, garantiti da specifici accordi tra le rappresentanze regionali delle parti sociali.

Tali azioni non sono soggette a priorità regionali specifiche ma dovranno in ogni caso rispettare tutte le condizioni previste dalla presente Direttiva.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER INIZIATIVA AZIENDALE (A)

3.1 MISURA A1 PIANI FORMATIVI DI IMPRESA A FINANZIAMENTO DIRETTO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILABILI (3.10IV.12.02.01)

3.1.1 Obiettivo della Misura

Rispondere ai fabbisogni espressi delle aziende in relazione all'aggiornamento delle competenze della forza lavoro e alla costruzione di competenze il cui fabbisogno è previsto a medio-lungo termine.

3.1.2 Elementi caratterizzanti

Per i Piani Formativi di Impresa il contributo massimo erogabile e la relativa quota di cofinanziamento privato, in applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti stato, sono definiti contestualmente all'approvazione del piano; l'avvio delle singole edizioni delle attività approvate è pertanto soggetto a semplice comunicazione.

3.1.3 Dettaglio degli interventi

Oggetto:

- 1) formazione organizzativo-gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne, nonché all'acquisizione di competenze digitali e linguistiche;
- 2) formazione tecnica/tecnologico-produttiva, finalizzata allo sviluppo di tecniche/tecnologie di produzione⁵ in senso lato, alla conduzione di impianti, attrezzature, macchinari, o alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

3.1.4 Priorità regionali specifiche

Nell'ambito dei provvedimenti attuativi della misura dovranno essere valorizzati, allorché siano sostenuti da adeguata documentazione:

- **i Piani Formativi di Impresa** proposti da aziende che nel biennio precedente la domanda abbiano beneficiato di finanziamenti o **contributi della Regione Piemonte per l'innovazione e la ricerca**;
- **i Piani formativi strettamente connessi allo sviluppo di progetti innovativi in materia di biotecnologie, aerospazio, mecatronica, mobilità sostenibile, green economy.**

⁵ La definizione di produzione si intende relativa a beni e servizi

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 11 di 29

3.2 MISURA A2 – PIANI FORMATIVI DI AREA A FINANZIAMENTO INDIRETTO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILABILI, REALIZZATI DA OPERATORI ACCREDITATI (3.10IV.12.02.02)

3.2.1 Obiettivo della Misura

Perseguire obiettivi comuni di sviluppo del tessuto economico produttivo in una determinata area di riferimento (cfr par. 2.2) attraverso la qualificazione e l'aggiornamento delle risorse umane delle imprese committenti.

3.2.2 Elementi caratterizzanti

Per i Piani Formativi di Area, in applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti stato, il contributo massimo erogabile e la relativa quota di cofinanziamento privato sono definiti successivamente all'approvazione del Piano, a seguito dell'identificazione della committenza di ciascuna edizione e delle conseguenti verifiche di congruenza con il Piano medesimo; l'avvio delle singole edizioni delle attività approvate è pertanto soggetto ad autorizzazione.

3.2.3 Dettaglio degli interventi

Oggetto:

- 1) formazione organizzativo-gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne nonché all'acquisizione di competenze digitali e linguistiche;
- 2) formazione tecnica/tecnologico-produttiva, finalizzata allo sviluppo di tecniche/tecnologie di produzione⁶ in senso lato, alla conduzione di impianti, attrezzature, macchinari, o alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

3.2.4 Priorità regionali specifiche

Nell'ambito dei provvedimenti attuativi dovranno essere valorizzati, allorché siano sostenuti da adeguata documentazione:

- i Piani formativi strettamente connessi allo sviluppo di progetti innovativi in materia di biotecnologie, aerospazio, mecatronica, mobilità sostenibile, green economy;
- i Piani formativi di Area le cui singole edizioni siano tutte destinate a lavoratori di 5 o più imprese/Enti committenti.

3.3 MISURA A3 – VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI A CATALOGO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILABILI (3.10IV.12.02.03.)

3.3.1 Obiettivo della Misura

Rispondere ai fabbisogni espressi dalle aziende in relazione all'aggiornamento delle competenze della forza lavoro promuovendo l'accesso ad attività formative offerte da agenzie accreditate e presenti nel Catalogo dell'Offerta Formativa.

3.3.2 Elementi caratterizzanti

Per ogni attività il **voucher formativo aziendale può coprire una quota percentuale** del costo complessivo della stessa, indicato a catalogo, diversificata in relazione alla dimensione dell'impresa richiedente; la quota complementare è a carico dell'impresa stessa nella misura prevista dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

3.3.3 Dettaglio degli interventi

Oggetto: Attività presenti sul catalogo regionale dell'offerta formativa

3.4 MISURA A4 – PIANI FORMATIVI DI AREA A FINANZIAMENTO INDIRETTO PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, REALIZZATI DA OPERATORI ACCREDITATI (4.11I.14.01.01)

3.4.1 Obiettivo della Misura

Perseguire obiettivi di miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione in una determinata area di riferimento (cfr par. 2.2) attraverso la qualificazione e l'empowerment dei lavoratori.

⁶ La definizione di produzione si intende relativa a beni e servizi

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 12 di 29

3.4.2 Elementi caratterizzanti

I Piani Formativi di Area rivolti ai dipendenti della Pubblica Amministrazione non rientrano nel campo di applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti stato. Il contributo massimo erogabile è definito contestualmente all'approvazione del Piano; l'avvio delle singole edizioni delle attività approvate è pertanto soggetto a semplice comunicazione.

3.4.3 Dettaglio degli interventi

Oggetto:

- 1) formazione organizzativo-gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione dei servizi e delle procedure interne nonché all'acquisizione di competenze digitali e linguistiche;
- 2) formazione tecnica/tecnologico-produttiva, finalizzata allo sviluppo di tecniche/tecnologie di erogazione dei servizi.

3.4.4 Priorità regionali specifiche

Nell'ambito dei provvedimenti attuativi dovranno essere valorizzati, allorché siano sostenuti da adeguata documentazione:

- i Piani formativi di Area le cui singole edizioni siano tutte destinate a lavoratori di 5 o più Enti committenti.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER INIZIATIVA INDIVIDUALE (B)

3.5 MISURA B1 – VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI A CATALOGO PER LAVORATORI OCCUPATI (3.10IV.12.01.03)

3.5.1 Obiettivo della Misura

Promuovere l'accesso dei singoli lavoratori che di propria iniziativa intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi ad una formazione di qualità connessa alle opportunità di inserimento e reinserimento lavorativo, alle iniziative di formazione specialistica e per l'imprenditorialità.

3.5.2 Elementi caratterizzanti

Nel caso dei voucher individuali (Attività B1) ai partecipanti ad una o più attività comprese nel Catalogo dell'Offerta Formativa possono essere assegnati voucher per un **valore massimo complessivo non superiore a 3.000,00= Euro pro capite nel periodo di vigenza dei cataloghi relativi all'anno in corso e ai due anni precedenti**, utilizzabili presso le Agenzie formative titolari delle attività stesse, a parziale copertura dei costi ad esse relativi.

Per ogni attività **il voucher formativo individuale** può coprire una quota **non superiore al 70%** del costo complessivo della stessa, indicato a catalogo; la quota complementare è a carico del lavoratore partecipante. Per gli occupati con Indicatore di Situazione Economica Equivalente minore o uguale a 10.000 è prevista l'esenzione totale.

Sono in ogni caso rispettati gli eventuali limiti di costo a carico dell'utenza definiti da specifiche norme legislative.

3.5.3 Dettaglio degli interventi

Oggetto: Attività presenti sul catalogo regionale dell'offerta formativa

ATTIVITA' DI FORMAZIONE A GESTIONE REGIONALE (C)

3.6 MISURA C1 – PIANI FORMATIVI A GESTIONE UNITARIA REGIONALE - DI AREA E/O DI IMPRESA (3.10IV.12.02.04)

3.6.1 Obiettivo della Misura

Rispondere ai fabbisogni espressi delle aziende e sostenere le scelte aziendali di investimento, anche in determinate aree di riferimento (cfr par. 2.2), attraverso l'aggiornamento, la riqualificazione o la riconversione delle risorse umane, con riguardo sia alle direttrici di sviluppo economico dei territori, sia al mantenimento e/o all'incremento dei livelli occupazionali.

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 13 di 29

3.6.2 Elementi caratterizzanti

Per i Piani formativi di impresa e/o di area si rinvia rispettivamente ai paragrafi 3.1.2 e 3.2.2.

3.6.3 Dettaglio degli interventi

Oggetto:

- 1) formazione organizzativo-gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale (o dei servizi) e delle procedure interne nonché all'acquisizione di competenze digitali e linguistiche;
- 2) formazione tecnica/tecnologico-produttiva, finalizzata allo sviluppo di tecniche/tecnologie di produzione⁷ in senso lato, alla conduzione di impianti, attrezzature, macchinari, o alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

3.7 MISURA: C2 – PIANI FORMATIVI A GESTIONE UNITARIA REGIONALE PER OPERATORI DELL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESS. E SERVIZI PER IL LAVORO (3.10IV.12.04.02)

3.7.1 Obiettivo della Misura

Perseguire obiettivi di miglioramento delle prestazioni dei sistemi dell'Istruzione, della Formazione Professionale e dei Servizi per il Lavoro attraverso la qualificazione e l'empowerment dei lavoratori.

3.7.2 Elementi caratterizzanti

In relazione alle differenti tipologie di Piano realizzabili si rinvia ai paragrafi 3.1.2, 3.2.2 e 3.4.2.

3.7.3 Dettaglio degli interventi

Oggetto: Formazione, anche a carattere modulare, finalizzata all'implementazione degli standard regionali in materia di formazione, istruzione, orientamento e servizi al lavoro;

3.8 MISURA: C3 – VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI A CATALOGO PER OPERATORI DELL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESS. E SERVIZI PER IL LAVORO (3.10IV.12.04.03.)

3.8.1 Obiettivo della Misura

Rispondere ai fabbisogni espressi dagli operatori dell'istruzione, FP e servizi al lavoro, in relazione all'aggiornamento delle competenze dei propri addetti, promuovendo l'accesso ad attività formative offerte da agenzie accreditate e presenti nel Catalogo dell'Offerta Formativa.

3.8.2 Elementi caratterizzanti

Per ogni attività **il voucher formativo aziendale a catalogo per operatori dell'istruzione, formazione professionale e servizi al lavoro può coprire una quota percentuale** del costo complessivo del corso, indicato a catalogo, diversificata in relazione alla dimensione dell'operatore richiedente; la quota complementare è a carico dell'operatore stesso nella misura prevista dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. La predetta disposizione non si applica nei casi di azioni rivolte ai dipendenti della Pubblica Amministrazione in quanto non rientranti nel campo di applicazione delle predette norme.

3.8.3 Dettaglio degli interventi

Oggetto: Attività presenti sul catalogo regionale dell'offerta formativa

⁷ La definizione di produzione si intende relativa a beni e servizi

4. DESTINATARI / PARTECIPANTI

4.1 IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI

Nel prospetto che segue viene data evidenza dei destinatari a cui sono rivolte le Misure di cui al precedente paragrafo; specificazioni di dettaglio potranno essere definite nell'ambito dei dispositivi attuativi.

Denominazione Misura (cod. regionale)	Destinatari
Misura A1 – Piani Formativi di Impresa a finanziamento diretto per imprese e soggetti assimilabili (3.10iv.12.02.01)	Sono destinatari degli interventi di tutte le tipologie di attività di cui alla presente Direttiva i lavoratori occupati: a) impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato; b) impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori delle agenzie formative, dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro; c) quadri e dirigenti privati;
Misura A2 – Piani formativi di Area a finanziamento indiretto per imprese e soggetti assimilabili, realizzati da operatori accreditati (3.10iv.12.02.02)	d) agenti, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzato dal Committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato; e) titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti; f) professionisti iscritti ai relativi albi.
Misura A3 – Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti assimilabili (3.10iv.12.02.03.)	<u>N.B. Sono esclusi i lavoratori della Pubblica Amministrazione</u>
Misura A4 – Piani formativi di Area a finanziamento indiretto per Pubbliche Amministrazioni, realizzati da operatori accreditati (4.11i.14.01.01)	Sono destinatari degli interventi di tutte le tipologie di attività di cui alla presente Direttiva i lavoratori occupati della Pubblica Amministrazione: a) impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito pubblico; b) impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori ed i funzionari delle pubbliche amministrazioni; c) quadri e dirigenti pubblici; d) lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzato dal Committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato.
Misura B1 – Voucher formativi individuali a catalogo per lavoratori occupati (3.10iv.12.01.03)	Sono destinatari degli interventi di tutte le tipologie di attività di cui alla presente Direttiva i lavoratori occupati: a) impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato e pubblico; b) impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori delle agenzie formative, dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro ed i funzionari delle pubbliche amministrazioni; c) quadri e dirigenti privati e pubblici; d) agenti, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzato dal Committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato; e) titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti; f) professionisti iscritti ai relativi albi; professionisti iscritti ai relativi albi; g) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere e) ed f).
Misura C1 – Piani Formativi a gestione unitaria regionale (di area e/o di impresa). (3.10iv.12.02.04)	Sono destinatari degli interventi di tutte le tipologie di attività di cui alla presente Direttiva i lavoratori occupati: a) impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato e pubblico; b) impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori delle agenzie formative, dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro ed i funzionari delle pubbliche amministrazioni; c) quadri e dirigenti privati e pubblici;

Segue Misura C1	<p>d) agenti, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzato dal Committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato;</p> <p>e) titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti;</p> <p>f) professionisti iscritti ai relativi albi.</p>
<p>Misura</p> <p>C2 – Piani Formativi a gestione unitaria regionale per operatori dell'istruzione, formazione prof. e servizi per il lavoro.</p> <p>(3.10iv.12.04.02)</p>	<p>Sono destinatari degli interventi i lavoratori occupati del sistema dell'istruzione, formazione professionale e servizi al lavoro:</p> <p>a) impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato e pubblico;</p> <p>b) impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori delle agenzie formative, dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro ed i funzionari delle pubbliche amministrazioni;</p>
<p>Misura</p> <p>C3 – Voucher formativi aziendali a catalogo per operatori dell'istruzione, formazione prof. e servizi per il lavoro.</p> <p>(3.10iv.12.04.03.)</p>	<p>c) quadri e dirigenti privati e pubblici;</p> <p>d) lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzato dal Committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato.</p>

Le attività svolte ai sensi della presente Direttiva alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato, possono integrare ma non sostituire l'intervento formativo obbligatorio previsto ai sensi dei rispettivi contratti. Analogamente, le azioni alle quali partecipino lavoratori della P.A. possono integrare ma non sostituire l'intervento formativo previsto per il personale dal CCNL, a valere sulla riserva dell'1 % del monte salari.

Tra destinatari della tipologia d) nei confronti dei quali l'operatore proponente abbia stipulato un contratto nelle forme previste dalle rispettive norme legislative di riferimento, alla voce "Agenti" si intendono compresi gli agenti di commercio e/o rappresentanti, di affari in Mediazione, di assicurazione e Broker, di prodotti finanziari.

Sono assimilati ai dipendenti della Comunità Montana o dell'Unione di Comuni, i dipendenti dei Comuni associati operanti presso la Comunità/Unione stessa in virtù di specifico formale incarico della propria Amministrazione.

Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari delle azioni di cui alla presente Direttiva:

- i soci non dipendenti, gli amministratori (non contrattualizzati), i consiglieri di società/enti;
- i soci non lavoratori (soci di capitale) di imprese, incluse le Cooperative;
- le persone in mobilità.

Non sono inoltre inclusi i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali per i quali siano previsti interventi formativi ai sensi di altri atti di indirizzo e/o specifici provvedimenti di sostegno.

5. SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI

5.1 IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI

Ai fini del presente atto sono ammissibili in qualità di proponenti/beneficiari le seguenti tipologie di soggetti.

Denominazione Misura (Codice regionale)	Soggetti attuatori beneficiari dei contributi	Soggetti beneficiari dell'intervento formativo (o dell'aiuto)
<p>Misura</p> <p>A1 – Piani Formativi di Impresa a finanziamento diretto per imprese e soggetti assimilabili</p> <p>(3.10iv.12.02.01)</p>	<p>- Imprese private e pubbliche ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, pt. d), ed in generale datori di lavoro ad esse assimilabili, localizzate in Piemonte, per la formazione di lavoratori in esse occupati; sono compresi nella presente definizione Enti, Associazioni, Studi professionali, Fondazioni, Agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 10/9/03 n.276, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze;</p> <p>- Consorzi di imprese ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, pt. d), localizzati in Piemonte, che intendano formare esclusivamente lavoratori occupati alle proprie dirette dipendenze</p>	<p>Coincidono con i soggetti attuatori beneficiari dei contributi</p>

<p>Misura A2 – Piani formativi di Area a finanziamento indiretto per imprese e soggetti assimilabili, realizzati da operatori accreditati (3.10iv.12.02.02)</p>	<p>- Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, pt. a), b) e c), localizzate in Piemonte, inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T., che intendano formare occupati presso le imprese private e pubbliche come definite per la misura A1. Ferma restando l'attribuzione del <u>ruolo di capofila ad un'agenzia formativa</u> come definite per la misura A1, gli atenei localizzati in Piemonte possono partecipare ai suddetti eventuali R.T.</p> <p>- Consorzi di imprese ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, pt. d), localizzati in Piemonte, che intendano formare lavoratori occupati presso le imprese come definite per la misura A1 ad essi consorziate</p>	Imprese committenti
<p>Misura A3 – Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti assimilabili (3.10iv.12.02.03.)</p>	<p>- Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c), localizzate in Piemonte, inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T., che intendano formare occupati presso le imprese private e pubbliche come definite per la misura A1. Ferma restando l'attribuzione del <u>ruolo di capofila ad un'agenzia formativa</u> come definite per la misura A1, gli atenei localizzati in Piemonte possono partecipare ai suddetti eventuali R.T.</p>	Imprese private e pubbliche ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punto d), come definite per la misura A1
<p>Misura A4 – Piani formativi di Area a finanziamento indiretto per Pubbliche Amministrazioni, realizzati da operatori accreditati (4.11i.14.01.01)</p>	<p>- Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, pt. a), b) e c), localizzate in Piemonte, inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T., che intendano formare occupati presso le Pubbliche Amministrazioni come sopra definite. Ferma restando l'attribuzione del <u>ruolo di capofila ad un'agenzia formativa</u> come definite per la misura A1, gli atenei localizzati in Piemonte possono partecipare ai suddetti eventuali R.T.</p>	Pubbliche Amministrazioni committenti
<p>Misura B1 – Voucher formativi individuali a catalogo per lavoratori occupati (3.10iv.12.01.03)</p>	<p>- Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, pt. a), b) e c), localizzate in Piemonte, inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T., che intendano formare occupati presso le imprese private e pubbliche come definite per la misura A1. Ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila ad un'agenzia formativa come definite per la misura A1, possono partecipare agli eventuali R.T. le Istituzioni scolastiche e/o universitarie statali (o parificate o legalmente riconosciute)</p>	Lavoratori richiedenti
<p>Misura C1 – Piani Formativi a gest. unitaria regionale (di area e/o di impresa). (3.10iv.12.02.04)</p>	<p>- Imprese private e pubbliche ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, pt. d), ed in generale datori di lavoro ad esse assimilabili, localizzate in Piemonte, per la formazione di lavoratori in esse occupati (finanziamento diretto/voucher aziendali); sono compresi nella presente definizione Enti, Associazioni, Fondazioni, Studi professionali, Agenzie per il lavoro ex D.Lgs. 10/9/03 n.276, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze;</p> <p>- Consorzi di imprese ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, pt. d), localizzati in Piemonte, costituiti da imprese localizzate in Piemonte, che intendano formare lavoratori occupati presso le imprese come definite per la misura A1 di essi consorziate (finanziamento indiretto), oppure alle proprie dirette dipendenze (finanziamento diretto/voucher aziendali – per i soli Consorzi);</p> <p>- Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, pt. a), b) e c), localizzate in Piemonte, inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T., che intendano formare occupati presso le imprese private e pubbliche come definite per la misura A1 (finanziamento indiretto), oppure alle proprie dipendenze (finanziamento diretto/voucher aziendali). <u>Ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila ad un'agenzia formativa</u> come definite per la misura A1 possono partecipare agli eventuali R.T. le Istituzioni scolastiche e/o universitarie statali (o parificate o legalmente riconosciute).</p>	Coincidono con i soggetti attuatori beneficiari dei contributi
<p>Misura C2 – Piani Formativi a gest unitaria reg.le per operatori dell'istruzione, formazione profess. e servizi per il lavoro (3.10iv.12.04.02)</p>	<p>- Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, pt. a), b) e c), localizzate in Piemonte, inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T., che intendano formare personale dell'Istruzione, Formazione professionale e lavoro</p>	Operatori dell'istruzione, della f.p. e dei servizi per il lavoro
<p>Misura C3 – Voucher formativi aziendali a catalogo per operatori dell'istruzione, formazione profess. e servizi per il lavoro (3.10iv.12.04.03.)</p>	<p>- Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, pt. a), b) e c), localizzate in Piemonte, inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T., che intendano formare proprio personale docente e amministrativo.</p>	Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, pt a), b) e c), localizzate in Piemonte, inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T., che intendano formare proprio personale docente e amministrativo.

Segue Misura C3	-	Operatori dei servizi al lavoro accreditati ai sensi della D.g.r. n.30 – 4008 del 11/6/12 e s.m.i., localizzati in Piemonte che intendano formare propri addetti; Istituti Professionali di Stato accreditati per la macrotipologia B localizzati in Piemonte, che intendano formare il proprio personale docente e ATA impegnato nell'erogazione della offerta sussidiaria integrativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
-----------------	---	---

La Regione, la Città Metropolitana ed i relativi enti strumentali non sono soggetti attuatori beneficiari dei contributi, né possono essere committenti degli interventi di cui alla presente Direttiva, con la sola eccezione degli interventi destinati agli operatori dei servizi pubblici per l'impiego, realizzabili a gestione unitaria regionale (C2 e C3).

Gli altri enti pubblici territoriali e le relative forme associative ex D.Lgs 18/8/2000 n.267 e s.m.i., le istituzioni scolastiche statali, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e le altre P.A. (così come definite dall'art.1 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.) possono assumere esclusivamente il ruolo di committenti nell'ambito di P.F.A.

Le Agenzie formative, i capofila di R.T. e i Consorzi di imprese, titolari di interventi formativi a finanziamento indiretto, e per i R.T. tutti i componenti che erogano formazione, devono essere accreditati ai sensi delle norme nazionali (D.M. 166 del 25/5/01) e delle disposizioni regionali vigenti per l'accreditamento delle sedi formative.

In particolare devono essere accreditati per le attività relative alla macrotipologia C) Formazione continua; ove fosse adottata una metodologia di formazione a distanza (e-learning) o fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, l'operatore dovrà inoltre essere accreditato per le tipologie t. FAD e t.H.

Le Agenzie formative, soggetti attuatori che erogano attività a catalogo devono essere inoltre accreditate per la tipologia t.ad) Formazione individuale.

Il possesso dei requisiti di accreditamento non costituisce un elemento di ammissibilità della domanda ed è rilevato al momento dell'autorizzazione all'avvio delle attività approvate e finanziate; i provvedimenti attuativi stabiliscono i termini entro i quali deve essere perfezionata la procedura di accreditamento.

Specificazioni di dettaglio verranno definite nell'ambito dei dispositivi attuativi.

5.2 DETERMINAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DEI BENEFICIARI/DESTINATARI

Con la definizione di **"localizzato in Piemonte"** si intende un soggetto (Impresa, Consorzio, Agenzia, ecc.) che, indipendentemente dal luogo in cui è situata la propria sede legale, abbia **una o più unità locali in Piemonte.**

Per **"lavoratori destinatari dell'intervento formativo"** (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragrafo 4) di cui sia beneficiaria l'impresa (o Consorzio/Agenzia o altro ente, in caso di formazione per il proprio personale) si intendono quelli **impiegati/operanti nelle suddette unità locali.**

Le presenti definizioni si applicano a ciascun committente.

La fruizione del **voucher individuale a catalogo** è estesa a **tutti i lavoratori domiciliati in Piemonte,** indipendentemente dalla localizzazione della rispettiva impresa/Ente.

5.3 DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA/ENTE

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003, confermata dal Reg. UE 651/14 allegato I) in relazione al numero di addetti ed alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese:

- si definisce **media impresa** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;

- si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva dimensione è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato regolamento. **Le imprese non rientranti nelle predette categorie sono classificate grandi.**

La suddetta classificazione si applica anche agli enti privati assimilabili alle imprese.

6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

6.1 RIPARTO DELLE RISORSE PER MISURA

Sono attribuite alla presente Direttiva risorse pubbliche per complessivi € 35.000.000,00 derivanti dalla dotazione del POR FSE 2014 – 2020, a valere sulle **azioni** di seguito elencate:

3.10iv.12.01 € 8.000.000,00 - 3.10iv.12.02 € 24.000.000,00 - 3.10iv.12.04 € 1.000.000,00 - 4.11i.14.01 € 2.000.000,00.

Misura (di cui al cap. 4)	POR FSE Piemonte 2014/2020	
	Asse/Pdl/ Ob. spec./Azione/Misura	Importo in Euro
A1 – Piani Formativi di Impresa a finanziamento diretto per imprese e soggetti assimilabili	3.10iv.12.02.01	2.000.000,00
A2 – Piani formativi di Area a finanziamento indiretto per imprese e soggetti assimilabili, realizzati da operatori accreditati	3.10iv.12.02.02	17.000.000,00
A3 – Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti assimilabili	3.10iv.12.02.03	3.000.000,00
A4 – Piani formativi di Area a finanziamento indiretto per Pubbliche Amministrazioni, realizzati da operatori accreditati	4.11i.14.01.01	2.000.000,00
B1 – Voucher formativi individuali a catalogo per lavoratori occupati	3.10iv.12.01.03	8.000.000,00
Totale attività gestite su ripartizione territoriale		32.000.000,00
C1 – Piani Formativi a gestione unitaria regionale (di area e/o di impresa)	3.10iv.12.02.04	2.000.000,00
C2 – Piani Formativi a gestione unitaria regionale per operatori dell'istruzione, formazione professionale e servizi per il lavoro	3.10iv.12.04.02	800.000,00
C3 – Voucher formativi aziendali a catalogo per operatori dell'istruzione, formazione professionale e servizi per il lavoro	3.10iv.12.04.03	200.000,00
Totale attività specifiche a gestione unitaria regionale		3.000.000,00
Totale generale		35.000.000,00

La Direzione Coesione Sociale può ridefinire il suddetto riparto con proprio provvedimento in relazione all'effettivo utilizzo di risorse per ciascun intervento ed alle previsioni di impiego degli importi residui nei limiti delle compensazioni consentite dal POR fra le diverse priorità.

6.2 RIPARTO DELLE RISORSE PER AMBITI TERRITORIALI

La Direzione regionale Coesione Sociale provvede con proprio provvedimento a formalizzare l'attribuzione delle risorse alla Città Metropolitana di Torino, in prima istanza, sulla base della percentuale di occupati sul totale regionale rilevata dall'O.R.M.L. e della percentuale di domanda ammissibile registrata a valere sul complesso dei Bandi afferenti attività di formazione per occupati emananti nel corso del precedente periodo di programmazione.

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 19 di 29

Con il medesimo criterio la Direzione regionale Coesione Sociale provvedere a formalizzare il riparto delle restanti risorse tra i seguenti ambiti territoriali⁸: ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola - ambito 2: Astigiano e Alessandrino - ambito 3: Cuneese.

La Direzione regionale Coesione Sociale può aggiornare periodicamente la distribuzione delle risorse in relazione alla percentuale di effettivo utilizzo in ciascun ambito e alle previsioni di impiego degli importi residui.

6.3 FLUSSI FINANZIARI

I flussi finanziari tra la Regione e la Città Metropolitana e, per le attività di competenza, tra la Regione e i soggetti attuatori sono regolati da specifiche disposizioni della Direzione regionale Coesione Sociale.

6.4 RIDUZIONI DI STANZIAMENTO

Qualora gli Organi comunitari, nazionali e/o regionali, modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

7. DISPOSITIVI ATTUATIVI

7.1 AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI DEI DISPOSITIVI ATTUATIVI

L'attuazione delle Misure di cui al presente Atto avviene in relazione alle disponibilità rispettivamente attribuite a seguito del riparto effettuato ai sensi del paragrafo 6.2 a responsabilità della Direzione Regionale Coesione Sociale e della Città Metropolitana di Torino, cui viene demandata l'emanazione dei pertinenti provvedimenti attuativi.

Nell'ambito dei dispositivi attuativi sono definite le specifiche modalità e procedure per la presentazione delle candidature.

7.2 INDICAZIONI PER L'ADOZIONE DEI DISPOSITIVI ATTUATIVI

Gli avvisi pubblici descrivono le attività realizzabili e le relative specifiche, i requisiti dei beneficiari dei contributi e dei destinatari degli interventi, le modalità e le scadenze di presentazione delle domande; le informazioni (o il rinvio ai provvedimenti che le contengono) relative alle risorse disponibili, alla valutazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi ed a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati.

I dispositivi attuativi saranno definiti secondo tempistiche volte a garantire la massima efficacia, efficienza e tempestività di attuazione delle Misure definite dal presente atto.

Gli avvisi pubblici relativi ai Piani Formativi e alla presentazione delle proposte per l'inserimento a catalogo devono essere emanati entro il 30/6/2018.

Gli avvisi pubblici relativi agli Interventi a gestione unitaria regionale sono emanati dalla Regione senza limiti di scadenza, in relazione al determinarsi delle esigenze di gestione unitaria che ne costituiscono il presupposto.

I provvedimenti di attribuzione dei voucher ed i relativi impegni di spesa devono essere approvati entro il 31/12/2018; eventuali proroghe possono essere disposte dalla Direzione regionale Coesione Sociale in relazione alla necessità di assicurare continuità di accesso al Catalogo dell'offerta formativa.

Dei dispositivi attuativi, in linea con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità, verrà data adeguata diffusione tramite il sito internet della Regione Piemonte.

7.3 MODALITÀ GENERALI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I Piani Formativi di Impresa, i Piani Formativi di Area e le proposte per l'inserimento di attività formative sul Catalogo regionale dell'offerta formativa e per il relativo aggiornamento sono presentati dagli operatori aventi

⁸ nelle more della definizione degli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 23/2015, si assumono quali territori di riferimento per le attività di cui alla presente Direttiva, gli ambiti ottimali di cui all'art. 3 della medesima legge.

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 20 di 29

titolo indicati al capitolo 5 con le modalità e secondo le scadenze previste dalle relative specifiche procedure ad evidenza pubblica adottate dalle Amministrazioni competenti.

Le richieste di attribuzione dei voucher formativi a catalogo sono presentate dagli operatori aventi titolo (V. aziendali) o dai destinatari aventi titolo (V. individuali) con le modalità e secondo le scadenze previste dalle relative specifiche procedure ad evidenza pubblica adottate dalle Amministrazioni competenti.

Le attività specifiche (C) sono gestite mediante specifiche procedure ad evidenza pubblica adottate dalla Regione, ovvero direttamente dalla Regione stessa, anche avvalendosi dei propri Enti Strumentali.

Allo scopo di massimizzare le opportunità di accesso agli interventi di cui alla presente Direttiva, i provvedimenti attuativi possono definire limiti di finanziabilità per i Piani Formativi (di Impresa e di Area) e/o per l'assegnazione dei Voucher Formativi Aziendali; possono altresì definire limiti di finanziabilità per singolo operatore beneficiario.

8. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

8.1 STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ

Nell'ambito dei dispositivi attuativi emanati ai sensi della presente Direttiva la Direzione Coesione Sociale definisce, ai fini della valutazione dei Piani Formativi e/o dell'inserimento di corsi a catalogo, in quanto applicabili, i requisiti generali e specifici dei soggetti attuatori e delle attività proposte, in relazione ai criteri qualitativi di seguito riportati (con dettaglio esemplificativo non esaustivo):

- referenzialità (esperienza pregressa, correttezza/tempestività nella realizzazione di azioni già finanziate);
- fondatezza (dimostrata rispondenza a fabbisogni effettivi, contingenti e/o previsti);
- innovatività (sviluppo di competenze in campo energetico, ambientale, delle nuove tecnologie, dei nuovi mezzi di trasporto, ecc.);
- significatività (numero imprese e lavoratori coinvolti – impatto sull'area di riferimento – persistenza degli effetti);
- inclusività (destinazione a lavoratori adulti a bassa qualificazione – lavoratori svantaggiati);
- sinergie (connessione con progetti/interventi finanziati da altri Fondi Strutturali - coordinamento con azioni sostenute dai Fondi Interprofessionali – costituzione di working community).

8.2 INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

I provvedimenti attuativi emanati ai sensi della presente Direttiva, in relazione alle differenti tipologie di intervento cui sono riferiti, declinano in specifiche disposizioni operative:

- il rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne e della non discriminazione, affinché in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione, sia tenuta in considerazione e promossa l'integrazione della prospettiva di genere e sia prevenuta qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- il rispetto del principio dello sviluppo sostenibile finalizzato a preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente.

8.3 SELEZIONE DELLE PROPOSTE

Il Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 12 giugno 2015, "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" in conformità alle disposizioni di cui all' art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013. Le specificazioni previste in tale documento, adottato il 29 giugno 2015 dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 15 – 1644, vengono applicate in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente atto.

La selezione delle operazioni si realizza in due differenti momenti:

- verifica di ammissibilità;
- valutazione di merito.

Le procedure di selezione assicurano il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, riconoscimento reciproco, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza.

Le proposte in possesso dei requisiti di ammissibilità, sono sottoposte a valutazione di merito; a tale scopo sono adottate le classi di valutazione differenziate in relazione alle tipologie di intervento di cui al capitolo 3 descritte nella seguente tabella.

Direttiva Formazione Continua - Permanente 2015 – 2018				
Classi di valutazione per attività e relativa incidenza percentuale				
CLASSE \ ATTIVITA'	A1 - A2 - A4 Piani Formativi	C1 - C2 Interventi specifici	A3 - B1 - C3 Voucher a catalogo	
	Valutazione Piani	Valutazione interventi	Inserimento a catalogo	Assegnazione voucher
A) SOGGETTO PROPONENTE	25	30	30	0
B) CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA	60	60	60	0
C) PRIORITA'	10	0	0	100
D) SOSTENIBILITA'	5	10	10	0
E) OFFERTA ECONOMICA	0	0	0	0
TOTALE	100	100	100	100

La classe di valutazione E non è attivata in quanto per tutti gli interventi la spesa è determinata in applicazione di parametri predefiniti (UCS, importi forfetari ecc.).

Nei provvedimenti attuativi di cui alla presente Direttiva, la declinazione degli oggetti, dei criteri e degli indicatori afferenti le classi di valutazione B, C e D tiene conto dei criteri qualitativi di cui al paragrafo 8.1.

Per le attività specifiche non gestite tramite chiamata a progetto si adottano le modalità di valutazione previste per i bandi di gara, conformemente alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

L'assegnazione dei voucher a catalogo è effettuata previa verifica di ammissibilità, senza valutazione di merito, di norma in relazione all'ordine di presentazione della richiesta; in alternativa le Amministrazioni competenti possono prevedere negli avvisi pubblici l'attribuzione di specifiche priorità di assegnazione.

8.4 TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

I procedimenti amministrativi di approvazione degli interventi di cui alla presente Direttiva si concludono, ai sensi della LR n. 14/2014, nei termini stabiliti per ciascuna procedura di selezione dalle vigenti Deliberazioni della G.R.; detti termini decorrono dalla scadenza ultima fissata per la presentazione delle domande.

9. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

9.1 CONDIZIONI GENERALI PER L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Sia nell'ambito degli avvisi pubblici, sia tramite specifiche disposizioni riguardanti la realizzazione delle attività di cui alla presente Direttiva, le Amministrazioni competenti definiscono le modalità di autorizzazione, avvio e realizzazione degli interventi tenendo conto delle seguenti condizioni generali:

- il riconoscimento di avvenuto inizio degli interventi è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti.
- non è in nessun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore titolare dell'autorizzazione medesima. Eventuali

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 22 di 29

deroghe per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, nei soli casi in cui gli organismi titolari non possano disporre in maniera diretta, sono disciplinate dai dispositivi attuativi; in tali casi delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate. Responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta il titolare dell'autorizzazione, anche per le attività delegate.

- l'operatore autorizzato che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione, dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile.
- le esercitazioni pratiche devono essere di norma svolte in laboratori appositamente attrezzati o in situazioni di simulazione a scopo didattico; le Amministrazioni competenti definiscono i limiti entro i quali devono essere contenute le eventuali attività addestrative comprese nel programma approvato ed il cui svolgimento sia previsto sul posto di lavoro.
- i partecipanti ad attività dei Piani formativi o gli assegnatari dei voucher aziendali a catalogo possono appartenere esclusivamente alle imprese/enti committenti indicati nell'atto di autorizzazione. **Non potranno in ogni caso essere inseriti allievi in soprannumero, neppure in veste di uditori (senza titolo di partecipazione), appartenenti ad imprese/enti non committenti.**

9.2 CERTIFICAZIONE/VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

In esito all'attività formativa l'operatore titolare rilascia ai partecipanti l'attestazione delle competenze acquisite ai sensi del D.Lgs. n.13/2013, attenendosi alle procedure previste dalla normativa regionale vigente⁹.

9.3 RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

La determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti avviene in relazione all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni comunitarie e regionali, in quanto applicabili. Le modalità per la rideterminazione degli importi dovuti sono definite dai singoli provvedimenti attuativi.

A tal fine si considerano in ogni caso conteggiabili a titolo di **partecipanti effettivi le sole persone che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva del corso** ad eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.

Non potranno inoltre essere ammessi a consuntivo interventi formativi, anche se realizzati e conclusi, la cui durata complessiva non abbia raggiunto **almeno un terzo delle ore previste** dalla relativa autorizzazione. Fanno eccezione i corsi per i quali la durata sia fissata da specifiche disposizioni e i corsi a catalogo, che devono essere sempre erogati per intero.

Le attività eventualmente realizzate in eccedenza a quanto approvato, ancorché svolte nel rispetto delle condizioni di cui alla presente Direttiva, non sono riconosciute ai fini economici; i relativi costi restano a carico del soggetto attuatore.

Le Amministrazioni competenti emanano apposite disposizioni per disciplinare i casi di restituzione di importi già erogati al soggetto attuatore a titolo di anticipazione, definendone le modalità e i tempi.

I termini di realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva sono definiti dai rispettivi provvedimenti attuativi i quali dovranno altresì precisare che, salvo i casi di eventuale contenzioso in atto per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti, con la conclusione delle attività e la conseguente

⁹ In linea con gli indirizzi dell'Unione Europea e secondo quanto stabilito dal sistema degli standard formativi descritti per competenze di cui alla d.g.r. 152- 3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i., qualora il titolare dell'attività formativa sia accreditato per la formazione, questi è tenuto obbligatoriamente alla progettazione dei percorsi formativi per competenze.

- Ai sensi del d.lgs. 16 gennaio 2013, n.13, sono oggetto di validazione e certificazione unicamente le competenze riferite al repertorio dei profili e degli obiettivi standard della Regione Piemonte. In questi casi, in esito alla attività formativa viene rilasciato, con valore di atto pubblico, un attestato di validazione delle competenze acquisite, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove.
- Nel caso in cui l'operatore titolare dell'attività formativa non sia un soggetto accreditato per la formazione e che non intenda avvalersi di un ente accreditato per la progettazione ed erogazione e validazione degli apprendimenti, non saranno riconosciute le competenze e verrà rilasciata una attestazione di frequenza e profitto, priva di valore di atto pubblico.

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 23 di 29

liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, o la restituzione degli indebiti ove se ne verificasse l'evenienza, il soggetto beneficiario non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'amministrazione titolare dell'intervento.

9.4 PENALITÀ.

Nei dispositivi attuativi sono riportate le penalità da adottare nei confronti degli operatori che non realizzano o realizzano parzialmente gli interventi finanziati o che non ne rispettano le condizioni di realizzazione, i termini temporali di attuazione o le scadenze di rendicontazione previste dai dispositivi medesimi.

10. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

10.1 COSTI AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DELLA SPESA

Il riconoscimento dei costi nell'ambito delle Misure previste dal presente atto avviene sulla base delle disposizioni contenute all'art. 65 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013 e degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 1304/2013 e delle normative vigenti.

La Direzione Coesione Sociale definisce **le modalità per la determinazione della congruità dei costi preventivabili**, per ogni attività in relazione agli obiettivi, alla complessità ed alle modalità di esecuzione dei relativi interventi nonché all'articolazione dei servizi erogabili, e a tale scopo adotta un **sistema parametrico** finalizzato a contenere la spesa entro limiti predefiniti, anche mediante la definizione di specifiche Unità di Costo Standard (U.C.S.); nella definizione di tali limiti è assicurata la corrispondenza dei trattamenti adottati per attività tra loro analoghe, ancorché finanziabili ai sensi di differenti normative e/o disposizioni Comunitarie, nazionali e regionali. Per quanto concerne le quote di reddito allievi eventualmente esposte dalle imprese ai soli fini della copertura delle quote di cofinanziamento obbligatorie, potranno essere introdotte opzioni semplificate per il calcolo della quota di cofinanziamento ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Reg. UE 1303/2013.

Per i corsi destinati a lavoratori occupati in situazione non operativa (a disposizione) indipendentemente dal modello organizzativo adottato, **è esclusa la preventivazione della quota di reddito dei partecipanti assicurata attraverso ammortizzatori sociali pubblici, che pertanto non concorre neppure alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

Il finanziamento del voucher formativo aziendale a catalogo è riferito esclusivamente al costo dell'attività per la quale è richiesto; e non riguarda in nessun caso **le eventuali spese di trasferta né il reddito dei partecipanti che pertanto non concorrono neppure alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

Il valore del voucher formativo a catalogo è determinato in relazione al costo del corso a cui si riferisce scelto tra quelli presenti sul catalogo dell'O.F.

Per le ulteriori indicazioni relative all'ammissibilità della spesa (principi generali, prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti, forfetizzazione dei costi indiretti) e per tutti gli aspetti di ordine amministrativo contabile non definiti dalla presente Direttiva, si rinvia alle specifiche disposizioni emanate dalle Amministrazioni competenti.

11. AIUTI DI STATO

11.1 APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE

In applicazione delle **norme comunitarie per gli aiuti di stato qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti**, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, **è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste dagli appositi Regolamenti.**

Le suddette quote di cofinanziamento non si applicano alle azioni rivolte ai dipendenti della pubblica amministrazione, in quanto non rientranti nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

Analogamente non si applicano qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.107, comma3, punto d - del Trattato CE in virtù del quale non sono considerati aiuti di stato gli interventi "destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune."

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 24 di 29

In riferimento alla predetta normativa, **la presente Direttiva costituisce regime di esenzione ex Reg. UE 651/2014 per tutte le attività ad iniziativa aziendale.**

Le attività ad iniziativa individuale, in quanto destinate a singole persone ai fini del miglioramento delle proprie rispettive conoscenze e competenze, **non rientrano nel campo di applicazione di tale normativa.**

I contributi di cui alla presente Direttiva non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune.

In applicazione del Reg.UE 651/2014 relativamente agli aiuti per la formazione (art. 31), si fa riferimento alle seguenti intensità di cofinanziamento:

Direttiva Formazione Continua - Permanente 2015 – 2018	
Intensità dell'aiuto - Quota minima di cofinanziamento privato	
Dimensioni dell'impresa	Percentuale minima di cofinanziamento
Grandi imprese	50 %
Medie imprese	40 %
Piccole e micro imprese	30 %

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 30 %, le percentuali suindicate sono ridotte del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati come di seguito definiti: (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1c):

«**lavoratore con disabilità**»:

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; oppure
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

«**lavoratore svantaggiato**»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere l'esigenza di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

11.2 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO E LIMITI DI CUMULO

L'importo del cofinanziamento privato è calcolato per ogni intervento (attività formativa/voucher) sulla base del costo totale in relazione alle condizioni ed alle relative intensità percentuali di cui al precedente paragrafo.

Per le attività pluriaziendali, al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento il costo totale è ripartito ed attribuito d'ufficio ai diversi committenti, in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascuno di essi partecipa al corso. In tale caso l'importo del cofinanziamento privato del corso **è costituito dalla somma delle quote di cofinanziamento privato calcolate per ciascuna delle imprese committenti** del corso stesso in relazione alle proprie specifiche condizioni e relative intensità percentuali.

L'eventuale riduzione di intensità dovuta alla presenza di soggetti disabili o svantaggiati si applica quando **tutti i partecipanti** di un medesimo committente si trovano in tale condizione di disabilità o svantaggio.

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 25 di 29

Le agenzie formative e gli altri enti di natura privata non classificati come impresa che siano titolari di attività destinate ai propri dipendenti (finanziamento diretto) o di voucher formativi aziendali a catalogo, garantiscono la compartecipazione con risorse proprie.

Le rimanenti quote pubbliche sono a carico del Fondo Sociale Europeo, dello Stato e della Regione, nelle proporzioni definite dalla normativa vigente e compatibili con le rispettive disponibilità di bilancio.

Le agenzie formative, i consorzi e i capofila di RT, che siano titolari di attività formative per conto di imprese /enti (finanziamento indiretto) sono tenuti a garantire che queste ultime assicurino il cofinanziamento.

Il totale contributo pubblico complessivamente attribuibile ad una singola impresa per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sulla presente Direttiva non potrà di norma superare la somma di 2 milioni di Euro; entro lo stesso limite dovrà essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili. Qualora detto limite dovesse essere superato, l'intervento sarà notificato ai competenti organi della CE ed il relativo finanziamento sarà condizionato all'esito di tale procedura.

12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020, sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

L'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per gli aspetti di competenza, assicurano conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FSE 2014-2020 con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione destinata al pubblico o ai partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, deve essere impaginato tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 26 di 29

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Relativamente agli aiuti di stato, i termini per la conservazione dei registri e delle informazioni sono stabiliti dalle norme o dalle Decisioni autorizzative del regime applicabile per le pertinenti operazioni. Per quanto riguarda gli aiuti in esenzione ex Reg. (UE) 651/2014 e a titolo di De Minimis, i predetti termini sono fissati in 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato delle Autorità di Gestione, di Controllo e di Audit e degli Organismi Intermedi di cui all'art. 127, par.2 del Reg. (UE) 1303/2013.

14. CONTROLLI

L'attuatore/beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. E' altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Le procedure di gestione e controllo delle operazioni finanziate fanno riferimento a quanto indicato negli specifici provvedimenti emanati dalle Amministrazioni competenti.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, della Città Metropolitana di Torino, nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

15. DISPOSIZIONI FINALI

15.1 FLUSSI INFORMATIVI

I soggetti attuatori forniscono alle Amministrazioni competenti (o agli enti strumentali responsabili dei procedimenti) tutte le informazioni ed i dati relativi alle azioni di cui alla presente Direttiva che saranno richiesti dalle autorità comunitarie, nazionali e regionali nell'ambito delle procedure di monitoraggio e controllo previste dai rispettivi ruoli.

La Città Metropolitana di Torino e gli altri Enti strumentali responsabili dei procedimenti assicurano il predetto flusso informativo nei confronti della Direzione regionale Coesione Sociale.

La Direzione Coesione sociale garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente atto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal POR FSE 2014-20 della Regione Piemonte.

Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun partecipante/ente dei dati necessari alla valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output e di risultato a breve termine di cui all'Allegato I del Regolamento 1304/2013. Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

La Direzione adotta, ove necessario, ulteriori provvedimenti finalizzati all'attuazione del programma di interventi di cui al presente atto.

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 27 di 29

15.2 ALTRE DISPOSIZIONI

Le Amministrazioni competenti stabiliscono le modalità di riutilizzo degli importi derivanti da eventuali revoche totali o parziali dell'attività finanziata, da rinuncia da parte degli operatori attuatori.

Le procedure ad evidenza pubblica definiscono i casi in cui gli operatori titolari di interventi presentati ma non ancora autorizzati possano, ove necessario, avviare le attività in attesa di eventuale finanziamento, sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni attuative previste per le azioni normalmente finanziate.

Se l'intervento per il quale sia stata adottata la suddetta procedura risulterà finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta nel rispetto delle condizioni previste dalla procedura ad evidenza pubblica ad esso relativo.

16. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

16.1 RIFERIMENTI COMUNITARI

- DIRETTIVA 2000/78/CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato Italia 2014/2020;
- Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (d'ora innanzi, anche soltanto POR FSE 2014-2020).

16.2 RIFERIMENTI NAZIONALI

- Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali n. 154/CU del 20/12/2012 riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art.4, commi 51 e 55, della Legge 28 giugno 2012, n.92.

16.3 RIFERIMENTI REGIONALI

- Legge regionale n. 63/1995 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";
- Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5".
- D.G.R. n. 152-3672 del 06/08/2006 e s.m.i. che individua nei processi di acquisizione, valutazione e certificazione delle competenze, una prima formalizzazione della disciplina complessiva degli standard formativi regionali, coerenti con l'evoluzione della normativa europea e nazionale in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro;
- Legge regionale n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" ;
- Legge regionale n. 8/2009 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte";

Direzione regionale Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Direttiva Formazione Continua/Permanente dei Lavoratori Occupati 2016/2018	Pagina 28 di 29

- DD 172 del 28/03/2011 "D.g.r. n. 152-3672 del 06/08/2006 e s.m.i all.L) - approvazione del "Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti - il processo di accertamento, formalizzazione e certificazione delle competenze."
- Linee Guida per la Dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso FSE 2007-2013" approvate con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 09/11/2011 e s.m.i..
- D.G.R n. 66-3576 del 19/3/2012 "Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro";
- D.G.R n. 30-4008 del 11/6/2012 "Istituzione dell'elenco regionale per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro".
- DD 819 del 18/12/2013 "D.g.r. n. 152-3672 del 06/08/2006 - Approvazione del Manuale per la l'identificazione, la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali – prima parte"
- D.C.R. 262- 6902 del 04/03/2014, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per il periodo 2014-2020;
- D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 "Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014".
- DGR n. 15-1644 del 29/6/2015 "POR FSE "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020";
- D.G.R. n. 31-1684 del 6/7/2015 "Proroga dell'efficacia delle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo relativo alla programmazione POR FSE 2007/2013, presa d'atto dell'efficacia dell'Accordo ex art. 12 Reg. Ce 1828/2006 tra R.P. e Province Piemontesi, approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 della L. del 18/08/1990, n. 241 s.m.i. tra R.P. e Province per l'avvio delle attività di formazione e orientamento per a.f. 2015/2016";
- Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

ALLEGATO - Tabella riepilogativa delle tipologie di attività

Tipologie di attività	Interventi	Soggetti beneficiari/attuatori	Destinatari	Modalità di presentazione della richiesta di finanziamento o di inserimento a catalogo	Modalità di presentazione della richiesta di voucher
A Attività di formazione per iniziativa aziendale	A1 – Piani Formativi di Impresa a finanziamento diretto per imprese e soggetti assimilabili	Imprese private e pubbliche e datori di lavoro ad esse assimilabili Consorzi di imprese (solo per propri dipendenti)	Lavoratori occupati alle dipendenze delle imprese e datori di lavoro ad esse assimilabili (esclusi i dipendenti della P.A.)	Bando regionale (per ambiti territoriali 1-2-3) Bando della Città Metropolitana di Torino	
	A2 – Piani Formativi di Area a finanziamento indiretto per imprese e soggetti assimilabili, realizzati da operatori accreditati	Agenzie Formative accreditate, anche in RT Consorzi di imprese accreditati	Lavoratori occupati alle dipendenze delle imprese e datori di lavoro ad esse assimilabili (esclusi i dipendenti della P.A.)	Bando regionale (per ambiti territoriali 1-2-3) Bando della Città Metropolitana di Torino	
	A3 – Voucher formativi aziendali a catalogo per imprese e soggetti assimilabili	Imprese private e pubbliche e datori di lavoro ad esse assimilabili (beneficiari) Agenzie Formative accreditate, anche in RT (attuatori)	Lavoratori occupati alle dipendenze delle imprese e datori di lavoro ad esse assimilabili (esclusi i dipendenti della P.A.)	Bando regionale (per ambiti territoriali 1-2-3) Bando della Città Metropolitana di Torino	Avviso alle imprese
	A4 – Piani Formativi di Area a finanziamento indiretto per Pubbliche Amministrazioni, realizzati da operatori accreditati	Agenzie Formative accreditate, anche in RT	Lavoratori occupati alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni	Bando regionale (per ambiti territoriali 1-2-3) Bando della Città Metropolitana di Torino	
B Attività di formazione per iniziativa individuale	B1 – Voucher formativi individuali a catalogo per lavoratori occupati	Agenzie Formative accreditate, anche in RT	Tutte le categorie di lavoratori occupati	Bando regionale (per ambiti territoriali 1-2-3) Bando della Città Metropolitana di Torino	Avviso ai lavoratori
C Attività di formazione a gestione regionale	C1 – Piani Formativi a gestione unitaria regionale per lavoratori occupati	Tutti i soggetti aventi titolo in relazione alle attività oggetto del bando	Tutte le categorie di lavoratori occupati in relazione all'oggetto del bando	Bando regionale (unitario)	
	C2 – Piani Formativi a gestione unitaria regionale per operatori dell'istruzione, formazione professionale e servizi per il lavoro	Agenzie Formative accreditate, anche in RT	Lavoratori occupati alle dipendenze degli operatori dell'istruzione, della formazione professionale e dei servizi per il lavoro.	Bando regionale (unitario)	
	C3 – Voucher formativi aziendali a catalogo per operatori dell'istruzione, formazione professionale e servizi per il lavoro	Operatori dell'istruzione, della formazione professionale e dei servizi per il lavoro. (beneficiari) Agenzie Formative accreditate, anche in RT (attuatori)	Lavoratori occupati alle dipendenze degli operatori dell'istruzione, della formazione professionale e dei servizi per il lavoro.	Bando regionale (unitario)	Avviso agli Operatori Istr./FP/Lavoro